



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/gdia

Roma, 18 maggio 2021

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Matera
Via U. La Malfa n. 3/C
75100 Matera**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 86/2021 - Quesito in merito alla nomina del Responsabile del procedimento relativamente alla verifica per il mantenimento dei requisiti di iscrizione all'Albo.

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 6176 del 06/05/2021) è stato richiesto se il Consiglio dell'Ordine abbia l'obbligo di deliberare la nomina del Responsabile del Procedimento relativamente alle verifiche periodiche per il mantenimento dei requisiti di iscrizione all'Albo.

In via preliminare si osserva che la verifica del mantenimento dei requisiti di iscrizione all'Albo costituisce una funzione attribuita al Consiglio dell'Ordine dall'art. 12, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 139/2005, il quale prevede che questo verifichi periodicamente *"almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati"*.

In relazione alla nomina del Responsabile del Procedimento, l'apparato normativo di riferimento è rappresentato dalla L. n. 241/1990, applicabile, per quanto compatibile, anche agli enti pubblici non economici, come i Consigli dell'Ordine. In base all'art. 4 della L. n. 241/1990: *"le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale"*. Il successivo art. 5 dispone al primo comma che: *"Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale"* e al secondo comma che: *"fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4"*.

Dal complesso delle suddette norme si ricava che la figura del responsabile del procedimento coincide di norma con il dirigente dell'unità organizzativa o con il funzionario preposto all'ufficio che assume la veste di responsabile di tutti i procedimenti incardinati, salva l'assegnazione della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento ad altro dipendente. Nel qual ultimo caso, essendo l'assegnazione un atto la cui competenza è attribuita dalla legge al singolo dirigente/funzionario, non sarà necessario per il Consiglio dell'Ordine procedere con la nomina tramite

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

delibera trattandosi di atto collegiale. La delibera di nomina del responsabile del procedimento appare invece necessaria allorquando non sia stato predeterminato per quel tipo di procedimento l'unità o l'ufficio responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, ovvero quando nella pianta organica dell'ordine non vi sia in carica un dirigente o un funzionario preposto all'ufficio. Ad ogni modo, la mancata nomina e/o l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non costituisce, per costante giurisprudenza amministrativa, un motivo di invalidità del provvedimento finale, posto che supplisce il criterio legale di imputazione del ruolo al dirigente preposto all'unità organizzativa competente.

Cordiali Saluti.

Massimo Miani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Miani', written in a cursive style.